



TRIBUNALE DI BRINDISI

Il Presidente

Con D.M. 27/12/2024 nr. 206, pubblicato su G.U. nr. 304 del 30/12/2024, sono state adottate le modifiche regolamentari al decreto 29/12/2023 nr. 217 in materia di processo penale telematico, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Per comodità di lettura si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 1.

L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'[articolo 111-bis del codice di procedura penale](#), nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;*
- b) Procura europea;*
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;*
- d) tribunale ordinario;*
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.*

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del [codice di procedura penale](#), a quelli di archiviazione di cui agli [articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale](#), nonché alla riapertura delle indagini di cui all'[articolo 414 del codice di procedura penale](#), può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del [codice di procedura penale](#) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'[articolo 335 del codice di procedura penale](#) nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV

del codice di procedura penale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'[articolo 111-bis del codice di procedura penale](#), anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) Ufficio del giudice di pace;
- b) Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- c) Tribunale per i minorenni;
- d) Tribunale di sorveglianza;
- e) Corte di appello;
- f) Procura Generale presso la corte di appello;
- g) Corte di cassazione;
- h) Procura Generale presso la Corte di cassazione.

6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche.

7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del [codice di procedura penale](#).

9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'[articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150](#) per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.».

Dalla lettura di tale disposizione, invero tutt'altro che agevole, si ricava che **dal primo gennaio** del corrente anno è in vigore il regime obbligatorio del c.d. **binario unico** (deposito con modalità **esclusivamente** telematiche di atti, documenti, richieste e memorie) quanto alle seguenti tipologie di procedimenti.

Per la Sezione GIP-GUP (soggetti abilitati interni):

- 1) udienza preliminare;
- 2) applicazione della pena su richiesta delle parti;
- 3) decreto penale di condanna;
- 4) sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis e segg. c.p.p.;
- 5) archiviazioni;
- 6) riapertura delle indagini.

Per il Tribunale ordinario (soggetti abilitati interni ed esterni):

7) tutti gli atti, fatta eccezione (**fino al 31/12/2025**) per quelli relativi a:

7a) misure cautelari personali e reali, comprese le relative impugnazioni;

7b) misure di sicurezza personali;

7c) impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Per la Sezione GIP-GUP e per il Tribunale ordinario (soggetti abilitati interni ed esterni), a decorrere dal 1° aprile 2025:

8) giudizio abbreviato;

9) giudizio direttissimo;

10) giudizio immediato.

Su iniziativa dello scrivente, in data odierna s'è tenuta una riunione con l'Ufficio di Procura, le Sezioni Gip-Gup e Dibattimento del Tribunale e i Magistrati del settore penale dei rispettivi uffici (dr. Alfredo Manca per la Procura della Repubblica e dr. Vittorio Testi per il Tribunale) volta a verificare la praticabilità immediata dell'utilizzo dell'applicativo App 2.0 alla luce delle esperienze maturate e delle criticità incontrate con riferimento ai procedimenti di archiviazione definiti con modalità telematiche lo scorso anno e di quelle eventualmente palesatesi nei primi giorni del corrente anno.

Sono state così evidenziate una serie di problematiche di natura tecnica legate alla profilazione dei magistrati e del personale di cancelleria; all'abilitazione e all'utilizzazione della firma da remoto; alla necessità di nuove profilazioni per tutti gli operatori interni a seguito di ogni aggiornamento.

Non v'è dubbio che le ultime modifiche regolamentari siano destinate ad avere un effetto impattante di grande portata sull'attività e sull'efficienza dell'attività giudiziaria (che potrebbe determinare, quando non la paralisi, gravi rallentamenti nella celebrazione delle udienze, mancato rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti etc.), l'entità delle cui ricadute e, soprattutto, i tempi del cui superamento non sono allo stato ragionevolmente prevedibili, tenuto conto che è mancato un adeguato periodo di sperimentazione della correttezza e dell'affidabilità dei flussi informatici dell'applicativo APP 2.0, le cui funzionalità sono state da ultimo implementate soltanto il 16 e poi il 30 dicembre 2024.

Si ritiene, pertanto, indispensabile procedere ad una graduale implementazione dell'applicativo APP 2.0, mantenendo il regime del c.d. *doppio binario* (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti e documenti in formato nativo/digitale o in formato analogico) almeno fino al 31 gennaio 2025, al fine di verificare la corretta profilazione di tutti gli utenti

dell'applicativo e l'idoneità e adeguatezza delle dotazioni informatiche, nonché di segnalare le criticità eventualmente rilevate nell'utilizzo di APP 2.0.

Lo strumento normativo che consente allo scrivente di disporre in tal senso è previsto dall'art. 175 bis, comma 4°, c.p.p., che attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario di accertare e attestare il malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora esso non sia certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione di atti e documenti in forma di documento analogico e il deposito con modalità non telematiche.

P.T.M.

accertato e attestato il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. art. 175 bis, comma 4°, c.p.p., autorizza i magistrati e il personale amministrativo delle Sezioni GIP-GUP e dibattimento a redigere atti e documenti anche in forma di documento analogico e al relativo deposito anche con modalità non telematiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario), **fino alla data del 31 gennaio 2025**, nei seguenti procedimenti: udienza preliminare; applicazione della pena su richiesta delle parti; decreto penale di condanna; sospensione del procedimento con messa alla prova; udienza predibattimentale; udienza dibattimentale,

Fermi i provvedimenti già adottati da questa presidenza in materia di definizione con modalità telematiche delle richieste di archiviazione.

Il Magrif dr. V. Testi è incaricato di redigere entro il 30/1 p.v., una relazione avente ad oggetto il monitoraggio dei risultati dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, le criticità riscontrate e lo stato di digitalizzazione del settore penale.

Si comunichi al Presidente della Corte di appello di Lecce, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Magistrati, professionali e onorari, e ai Direttori del settore penale di questo Tribunale, al Presidente del C.O.A. di Brindisi, al R.I.D. e al Magrif del settore penale, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati. Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale.

Brindisi, 7/1/2025

Il Presidente

Dr. Vincenzo P. Scardia